

Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — JingAo Solar e a./Consiglio(Causa T-157/14) ⁽¹⁾

[«Dumping — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina — Dazio antidumping definitivo — Impegni — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Paese esportatore — Campo di applicazione dell'inchiesta — Campionamento — Valore normale — Definizione del prodotto di cui trattasi — Termine per l'adozione di una decisione su una domanda di concessione dello status di impresa operante in economia di mercato — Applicazione ratione temporis di nuove disposizioni — Pregiudizio — Nesso di causalità»]

(2017/C 121/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Cina) e le altre 5 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente A. Willems, S. De Knop e J. Charles, successivamente A. Willems et S. De Knop, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, agente, assistito da B. O'Connor, solicitor e S. Gubel, avvocato)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Stobiecka-Kuik, successivamente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Demeneix, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1), nella parte in cui si applica alle ricorrenti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La JingAo Solar Co. Ltd e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 159 del 26.5.2014.

Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — JingAo Solar e a./Consiglio(Causa T-158/14, T-161/14 e T-163/14) ⁽¹⁾

[«Sovvenzioni — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina — Dazio compensativo definitivo — Impegni — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Campo di applicazione dell'inchiesta — Campionamento — Definizione del prodotto di cui trattasi»]

(2017/C 121/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Cina) e le altre 5 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente A. Willems, S. De Knop e J. Charles, successivamente A. Willems et S. De Knop, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, agente, assistito da B. O'Connor, solicitor e S. Gubel, avvocato)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Stobiecka-Kuik, successivamente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Demeneix, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 66), nella parte in cui si applica alle ricorrenti.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La JingAo Solar Co. Ltd e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 159 del 26.5.2014.

Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — Yingli Energy (China)/Consiglio

(Causa T-160/14) ⁽¹⁾

[«Dumping — Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina — Dazio antidumping definitivo — Impegni — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Paese esportatore — Campo di applicazione dell'inchiesta — Campionamento — Valore normale — Definizione del prodotto di cui trattasi — Termine per l'adozione di una decisione su una domanda di concessione dello status di impresa operante in economia di mercato — Applicazione ratione temporis di nuove disposizioni — Pregiudizio — Nesso di causalità — Diritti della difesa — Calcolo del margine di pregiudizio»]

(2017/C 121/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Yingli Energy (China) Co. Ltd (Baoding, Cina) e le altre 14 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente A. Willems, S. De Knop e J. Charles, successivamente A. Willems e S. De Knop, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, agente, assistito da B. O'Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Stobiecka-Kuik, successivamente J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Demeneix, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1), nella parte in cui si applica alle ricorrenti.